All'Eccell.ma Corte d'Appello

DI GENOVA.

Espone il sindaco della città di Genova, bar. comm. avv. Francesco Andrea Podestà, che in questo giudizio elegge domicilio presso e nello studio del procuratore capo cav. Vincenzo Caviglia, sito in questa città, piazza Sarzano, n. 42, da quale sarà rappresentato per mandato alle liti in di lui capo spedito li 19 novembre 1849, notaro Ignazio Carbone.

Che con libello decretato di citazione del 5 maggio 1854 i signori marchesi Agostino Adorno, negoziante Giuseppe Gamba, ed architetto Tommaso Carpineto, intestatarj di palchi nel teatro Carlo Felice, azionarono in giudizio il Municipio di Genova, pretendendolo obbligato a tenere aperto il detto teatro nelle quattro stagioni dell'anno con opera seria in musica e grandiosi balli in carnovale e primavera, e quanto all'estate ed autunno colla commedia nell'una e la sola opera buffa nell'altra, dovendosi in questo giudizio determinare quali sieno i diritti e gli obblighi del Municipio, e quali le ragioni dei palchettisti tanto in ordine alla validità del loro titolo, che alla forza dei primitivi patti ed alla suppostane violazione, la civica Amministrazione credette necessario evocarvi tutti gli intestatarj dei palchi, e ciò fece con i libelli decretati di citazione del 23 giugno, 6 settembre, 21 decembre 1854, 2 marzo 1855, e cogli atti di citazione del 12 e 15 maggio 1855 e successivi nei quali domandò dichiararsi nulla l'assegnazione dei palchi fatta per privata scrittura dalla cessata Direzione dei teatri, e suppostane la validità non potere gli intestatarj dei palchi esigere l'osservanza dell'articolo 9 della deliberazione della Direzione dei teatri del 5 luglio 1825, o quanto meno questo articolo restringere l'obbligazione di opera in musica con balli nelle sole stagioni di carnovale e primavera, dichiarare facoltativi gli spettacoli delle altre stagioni, ed assolvere il Municipio dalle maggiori domande dei sigg. Gamba, Adorno e Carpineto e degli evocati in causa.

Gli atti di procedura senza interruzione continuarono sino al 28 gennaio 1860, nel quale giorno il procuratore Luigi Dallera, munito di speciale procura, dichiarava che recedeva paramente e semplicemente dal giudizio che il marchese Adorno Agostino avea introdotto con lettera di citazione del 5 maggio 1854.

Nello stesso giorno il marchese Ignazio Alessandro Pallavicini, altro degli evocati in causa, presentava una comparsa in cui dichiarava fra le altre cose che non intendeva contestare in alcuna maniera le domande del Municipio di Genova, nè di associarsi a quelle degli attori in causa, recedendo a cautela da ogni e qualunque domanda od eccezione non volendo avere lite di sorta col Municipio. E nello stesso giorno il procuratore Vincenzo Caviglia, munito di mandato speciale del Municipio, dichiarava di accettare il recesso fatto dal giudizio dai nominati signori Adorno e Pallavicini.

E sempre nello stesso giorno ed il 30 gennaio successivo i marchesi Luigi Gropallo, Pietro Monticelli, Giorgio Doria, marchese Ludovico Pallavicini, signor David Leonino ed altri intestatarj dei palchi presentarono per mezzo dei loro procuratori in causa delle comparse nelle quali tutti dichiararono che comparendo in causa si erano limitati alla semplice legittimazione di giudizio, che non avevano contestato nè inteso di contestare la lite, nè di volersi unire alle instanze dei signori Adorno Gamba e Carpineto.

Dopo questi atti la lite rimase in sospeso sino al quindici gennaio 1863, giorno in cui con atto dell'usciere F. Ansaldo per la morte avvenuta del sig. Giuseppe Gamba il 24 dicembre 1862 venne evocata in giudizio la di lui vedova e figli.

Continuarono gli atti di procedura senza interruzione sino al 12 maggio 1869, giorno in cui il Municipio di Genova ricorreva al tribunale ed esponeva che nel giudizio mosso dai signori Adorno Gamba, e Carpineto, aveva creduto evocarvi tutti gli intestatari dei palchi del teatro Carlo Felice, affinchè rimpetto a tutti facesse stato l'interveniendа sentenza, che i palchi intestati ai privati essendo 124, e queste intestazioni mutabili riesce quasi impossibile regolarizzare il giudizio con l'intervento di tutti gli intestatarii che il Municipio nemmeno era obbligato a mantenere per l'esercizio di detto teatro l'assegnazione che finora figurò nel civico bilancio, che non volea nè potea aumentare, il che intendeva fare conoscere a tutti gli interessati, onde domandava fosse autorizzata la citazione per pubblici proclami alla forma dell'articolo 146 del Codice procedura civile di tutti gli intestatari dei palchi del teatro Carlo Felice, e nello indicarli per nome e cognome vi comprendeva quelli od i loro aventi causa che il 28 e 30 gennaio aveano o dichiarato di recedere dal giudizio, ovvero di non avere contestato nè volere contestare la lite. Ed alle domande già formulate nei precedenti atti di citazione aggiungeva quella che in ogni caso fosse dichiarato che il Municipio succeduto alla Direzione dei teatri e solo tenuto ad erogare per l'esercizio del Carlo Felice l'annuale somma di lire 25,527; che ne forma la dotazione permanente la quale è corrisposta dagli intestatari dei palchi. La citazione per proclami venne autorizzata con decreto del tribunale del 15 maggio 1869, con che nei modi ordinarii fosse eseguita la citazione ai signori Cabella Anna, Maurizio Dufour, Maddalena Piccardo nata Vola e Della Casa Tito Cesare.

Regolarizzato in tal modo il giudizio, comparse le parti in causa, deliberatosi in merito, taluna di esse parti eccepì la perenzione del giudizio e la conseguente prescrizione dell'azione in rivendicazione o riscatto dei palchi per non essere stati fatti per atto pubblico i titoli primitivi di assegnazione.

Il tribunale con sentenza del 23 marzo 1872 dichiarò perento il giudizio ripreso dal Municipio di Genova cogli atti di citazione del 15 e 26 maggio 1869.

Il Municipio di Genova intende appellare da questa pronuncia per i seguenti motivi:

1° L'art. 338 del Codice procedura civile vigente dichiara perenta l'instanza se nel corso di tre anni non siasi fatto alcun atto di procedura. Il Codice di procedura precedente che fu in vigore fino al 31 dicembre 1865 dichiarava nell'articolo 462 perenta l'instanza *ogni qualvolta siasi abbandonata la continuazione della processura per lo spazio di tre anni.* Svolgendosi il processo si riconosce che non decorse un periodo di tre anni senza atti di procedura.

Il tribunale per trovare questa lacuna nel giudizio di cui trattasi non vuole considerare atti di procedura le comparse del 28 gennaio 1860 del march. Adorno e del march. Ignazio Alessandro Pallavicini e del Municipio di Genova, nelle quali i primi dichiaravano di recedere dalla lite ed il Municipio di Genova accettava il recesso, le comparse del 28 e 30 gennaio 1860 del march. Luigi Gropallo e consorti di lite, nelle quali dichiaravano che si erano limitati a legittimare il giudizio, che non avevano contestato, non volevano contestare la lite nè associarsi alle domande dei signori Adorno, Gamba e Carpineto.

Il dire che questi atti non siano di procedura, nè facciano parte della processura è un solenne errore di fatto e di diritto.

Il giudizio di cui trattasi è complesso di fronte alle domande degli attori Adorno, Gamba e Carpineto, vi sono le domande d'indole riconvenzionale del Municipio. Se il march. Adorno, altro degli attori, ha receduto dalle sue domande, se il recesso fu accettato dal Municipio di Genova, questi però non ha mai receduto dalle sue domande rimpetto al marchese Adorno ed a tutti gli intestatari dei palchi. Del pari il Municipio accettando il recesso del march. Ignazio Alessandro Pallavicini non ha dichiarato di voler egli pure recedere dal giudizio dirimpetto al march. Pallavicini.

Dunque questi atti del 28 gennaio 1860 non possono chiamarsi dalla processura, perchè non hanno estinta la lite fra il Municipio ed il marchese Adorno e Pallavicini.

Nella falsa ipotesi che tali atti non si potessero qualificare atti di procedura, all'effetto di escludere l'abbandono della continuazione della processura, vi sono poi le comparse del 28 e 30 gennaio 1860 dei marchesi Gropallo, Monticelli e degli altri consorti di lite.

Questi atti non sono atti di recesso dalla lite, perchè dicendo che non si contesta nè si vuole contestare la lite e che solo si è legittimato il giudizio si rimette alla giustizia del tribunale, non sono atti di recesso perchè nessuno dei procuratori delle parti era munito del mandato speciale di cui all'art. 469 del Codice di procedura civile vigente nel 1860.

Quando si volessero atti di recesso dalla lite, questo recesso non sarebbe stato accettato dal Municipio nella forma e termine di cui agli articoli 469, 470 del detto Codice, quindi si devono considerare atti di procedura perchè la legge ritiene che nel difetto dell'accettazione espressa del recesso si abbia allo stesso contraddetto e che la causa debba proseguire il suo corso. E con manifesto errore di fatto e di diritto il tribunale dichiarava che il Municipio accettasse il preteso recesso dalla lite dei marchesi Gropallo, Monticelli e degli altri consorti di lite, che presentarono le citate comparse del 28 e 30 gennaio 1860, allorchè il Municipio con l'atto del 15 gennaio 1863 per la morte di Giuseppe Gamba, avvenuta il 24 dicembre 1862, citava in giudizio i di lui eredi. In quest'atto il Municipio non ha mai dichiarato di avere accettato e di accettare il recesso che si vuole fatto dai marchesi Gropallo, Monticelli e dagli altri consorti di lite contemplati dalle citate comparse, ove contenesse detta dichiarazione manca la procura speciale voluta dal citato art. 469 del Codice di procedura civile, nè mai sarebbe stato notificato alle nominate persone onde subentra l'art. 470 del Codice suddetto.

2° L'art. 462 del Codice di procedura vigente sino al 31 dicembre 1865, stabiliva che il triennio si accrescesse di giorni 180 nei casi in cui la legge fa luogo alla domanda per ripresa d'instanza, e giusta gli articoli 435 e seguenti si fa luogo alla ripresa d'instanza per la morte delle parti litiganti.

E siccome è certo come si giustificherà che altri degli intestatarj dei palchi citati e compresi in giudizio morirono nel triennio decorso dal 22 marzo 1859, così il triennio contemplato dall'art. 462 si avrebbe di 180 giorni; in questi 180 giorni poi si rese defunto altro intestatario dei palchi citato e comparso in causa, onde dal giorno di questo decesso ebbe principio altro termine di giorni 180.

Ora aggiunti al triennio cominciato il 23 marzo 1859, questi nuovi termini ed eliminati per un momento gli atti fatti il 28 e 30 gennaio 1860, non si sarebbe mai verificato l'abbandono della continuazione della processura pel lasso di tempo necessario ad operare la perenzione d'instanza.

3° Quando il Municipio ricorse al tribunale onde domandare la citazione per pubblici proclami di tutti gli intestatarj dei palchi, designò anche per la citazione gli eredi del march. Agostino Adorno, il march. Alessandro Ignazio Pallavicini, il march. Luigi Gropallo e tutti coloro che presentarono le comparse del 28 e 30 gennaio 1860, ed inoltre propose dirimpetto agli intestatarj dei palchi domande maggiori di quelle formolate nei precedenti atti di citazione.

Il Municipio di Genova dunque col ricorso decretato dal tribunale il 15 maggio 1869 riprese il giudizio di cui trattasi, ed il tribunale difatti nella sua sentenza riconosce come il Municipio con detto atto di citazione abbia ripreso il giudizio.

Ciò posto, il tribunale, dichiarando perento il giudizio nel tempo anteriore all'indicato atto di citazione, non potea dichiararlo perento dopo la ripresa d'instanza, e per un'ulteriore conseguenza dovea pronunciare sul merito della causa.

Il Municipio di Genova, proponendo appello da detta sentenza per gli addotti motivi e per i maggiori che si riserva di addurre, crede necessario procedere alla citazione per pubblici proclami di tutti gli intestatarii dei palchi.

Le ragioni che indussero il tribunale ad autorizzarla in prima istanza, debbono indurre l'eccellentissima Corte ad autorizzarla in via d'appello dall'emananda sentenza.

Egli è perciò che con fede degli atti del giudizio della sentenza del tribunale di questa città del 23 marzo 1872, il sindaco di Genova se ne ricorre alla eccellentissima Corte d'appello supplicandola ad autorizzare la citazione per pubblici proclami alla forma dell'art. 146 del Codice di procedura civile di tutti gli intestatarii dei palchi del teatro Carlo Felice, e così dei signori principe Giulio Centurione e marchesi Vittorio e Giuseppe figli, marchesi Serra Domenico, Giovanni e Giacomo, Durazzo marchese Marcello fu marchese Giacomo Filippo, Spinola marchesa Teresa vedova del marchese Durazzo Marcello, Staglieno marchese Marcello, Brignole Sale marchesa Maria e Deferrari marchese Raffaele duca di Galliera coniugi, signori Sartorio Giuseppe, Tillo Adele ed Isetti Giacomo coniugi, Lertora Luigi, Parodi Bartolomeo fu Gio. Battista, Danovaro conte Andrea, Rapallino Ambrogio, Piuma marchese Carlo fu Francesco, Centurione marchese Giuseppe, Orsini comm. avvocato Tito, Ghiglione Tommaso, Scialero Enrico, Costa Cristoforo, Pefrano Ludovico, Carpaneto ingegnere Tommaso, Durazzo Grimaldi marchese Luigi, Derchi Adela vedova del signor Borsotto Tommaso quale amministratrice dei suoi figli minori Ludovico, Maria, Aurelia, Edoardo, Delcaretto Di Ballestrino marchese Luigi, Gatti Domenico fu Giuseppe, Patrone cav. Lazzaro, Pallavicini marchese Stefano Ludovico, Gavotti marchese Antonio, Bianchi Giuseppe fu Francesco, Spinola marchese Francesco Gaetano fu marchese Giacomo, Fieschi marchesa Tommasina figlia del fu Ghiglini Giuseppe, Negrotto Cambiaso marchese cav. Gio. Battista fu marchese Lazzaro, Erba Carlo, Oneto Francesco, Beuf Luigi, Fabiani Francesco, Antonio e Giuseppe fratelli ed ora i signori Deferrari Tommaso e Gio. Battista, Figoli Giuseppe, Rossi Antonio, Leonini fratelli, Massa Giovanni e Cataldi avvocato Giuseppe, ed ora Scialero Enrico fu Angelo, Gropallo marchese Luigi e Gaetano fratelli, Balbi Senarega Francesco, Queirolo Giuseppe, e per esso Ghiglino Giuseppe, Carpaneto Giacomo, Balduino Gio. Battista, e per esso signor Bonfiglio Costantino nella sua qualità di sindaco al di lui fallimento, Brignole marchese Benedetto di Nicolò erede della fu marchesa Balbi Francisca di lui madre, Raggio marchesa Paola ed Alfonsina sorelle di Filippo, la prima moglie di Gio. Battista Mameli, Dapino Giacomo, Samengo Antonio, Vola Maddalena vedova di Francesco Piccardo tanto a nome proprio che come legale amministratrice dei suoi figli minori Benedetto, Giuseppe ed Annetta fratelli e sorella Piccardo, Pareto marchese Gaetano, Parodi Enrichetta e Musso Domenico coniugi, Pallavicini marchese Nicolò Ignazio fu Rodolfo, Cataldi barone Giuliano fu Alessandro, Cabella Anna vedova di Gamba Giuseppe, Linda e Cesare Gamba, Millo Giacomo fu Gaetano, Rossi Raffaele fu Antonio, e Scoonio Paolo fu Ambrogio quali consulenti della medesima signora Cabella Anna vedova Gamba, Desimoni Maria Elisa, moglie a Carcheri Domenico, Ghigliazza Luigi fu Agostino, Ferrari Cesare di Angelo, Pieri Bartolomeo fu Tommaso, Spinola marchese Ippolito, De Agostini Giacomo, Lagorio Luigi ed ora Deferrari Bartolomeo cambia valute, Lambadoria marchese Leone, Gavotti Isabella vedova del marchese Lambadoria tanto a nome proprio che quale amministratrice del minore Lambadoria marchese Francesco, Sauli marchesa Elisa e Pallavicini marchese Francesco coniugi, Pallavicini marchese Camillo, Pareto marchese Enrico ed Ernesto, Solari Angelo, Cattaneo marchese Giovanni Battista e Tommaso fratelli, e Giuseppe, Verdura Antonio, Negrone marchese Giuseppe, Francesco Negrone, marchese Brancaleone, Rovina Jacobita Francisca ora Danovaro conte Andrea, Demari marchese Domenico, Degola Luigi fu Bartolomeo, Demari marchese Nicolò, Casanova Giuseppe fu Francesco, Spinola marchese Gian Francesco, Spinola marchese Giacomo Filippo, e Luigi fratelli di detto Gian Francesco, Monticelli marchese Gian Luca, e Giovanni Battista fratelli, ed ora il solo Giovanni Battista marchese Monticelli, Doria marchese Giorgio, Deferrari marchese Raffaele duca di Galliera, Siccardi baronessa Francisca Maria Arcangela e De Margherita barone Felice coniugi, Della Casa Tito Cesare, Dafieno Egidio fu Giacomo, Cambiaso marchese Giovanni Battista, Oneto Giacomo, Pittaluga Giovanni Battista, e Giovanni fratelli, Lanata Sebastiano, Parodi Bartolomeo fu Giuseppe, Merletti Rosa di Raffaele, e Bellentini Tommaso fu Antonio coniugi, tanto a nome proprio che per autorizzare la moglie ed anche qual padre ed amministratore delle di lui figlie minori Angela, Maria, Margherita, e Celestina, tutti nella qualità di eredi del loro rispettivo figlio e fratello Emmanuele Antonio Bollentini, eredi questi di Bollentini Giuseppe Gio. Battista, Collegio Convitto Nazionale di Genova, quale erede questi di Assereto Antonio, Barabino Francesco fu Antonio, Cucchi Chiara e Piantelli avvocato Giuseppe coniugi, eredi questi di Musso Montebruno, Vincenzo, Gaetano e Luigi fratelli, Moscheni Giuseppe fu Bartolomeo, Roggieri barone Giovanni, De Agostini Giacomo ed Enrichetta moglie a Ghiglino Edoardo, Brown Stuarda vedova Giley di Timoteo, Ronco Emilio, Edoardo, Enrico e Riccardo fratelli ed ora avvocato Celesia Domenico fu Paolo banchiere, Merino Domenico fu Luigi, Figoli Carlo fu Francesco, Muralt Rodolfo, Rocca Giuseppe fu Giovanni, Spigno Alberto, Spinola marchese Luigi fu Andrea, Dufour Carlo, Luigi e Maurizio fratelli, questi tutore dei minori Lorenzo, Gustavo, Alessio, e Clarice fratelli e sorella Dufour fu Lorenzo, Fontana Agostino fu Francesco, Gardella Clotilde fu Ignazio, e Ferraro Quinti coniugi, Profumo Pietro rappresentato dal signor Samengo Antonio, Canepa Giuseppe fu Antonio, Molfino avvocato Giorgio Ambrogio fu Matteo, Centurini avvocato Luigi, Amerigo Enrico fu Domenico, Costa Andrea, Passano Carlo Giuseppe fu Giovanni Battista, Ghiglione Giuseppe e Scoonio Paolo, Vinelli Domenico di Sebastiano, Patrone Giovanni Battista fu Stefano, Ghiglino Giuseppe, Carpaneto Giuseppe, Bavastro eredi del fu Nicolò, cioè Bavastro Giovanni Battista e Roseta moglie a Battaglier Antonio, Bavastro Adelaide moglie di Pellegrini Cesare, Sivori Maria vedova di Bavastro Nicolò, quale amministratrice dei suoi figli minori Luigia, Nicolino, Annetta, ed Amalia Bavastro, Oneto Chantal Peloso Giovanna madre ed amministratrice di Giacomo, Nicoletta, Giuseppina e Luigia, suoi figli minori, Gavotti marchese Ludovico, Spinola marchese Lorenzo, De Agostini Giovanni Battista, Raggio Edilio, Accame Giovanni Battista, Lambadoria, Domenico e Marco, Pallavicini marchesa Teresa e Durazzo marchese Marcello coniugi, Ballestrini Luigi, Gropallo marchesa Teresa fu Costantino vedova del marchese Adorno Agostino, tanto a nome proprio che nella sua qualità di madre ed amministratrice dei beni della minore marchesa Adorno Violantina, Adorno marchesa Carolina, e marchese Durazzo Marcello del vivente marchese Bendinelli coniugi, Balduino Giuseppe, Seonino Nicolò, Serra marchese Orso, Massa Elena, ed Enrico Scialliero coniugi, Gorgoglione Marina fu Francesco, Bozzi Domenico fu Domenico, Valle Giuseppe di Domenico, Bettini Teresa Agostina ed Elena Luigi coniugi, Montebruno Luigi, Leonini David, tutti residenti in Genova, meno il marchese Gropallo Gaetano residente in Nervi, la Maddalena Vola vedova Piccardo residente a Prà, il marchese Raffaele Deferrari duca di Galliera residente in Parigi e domiciliato in Genova, la baronessa Aicardi Francisca Maria Arcangela, e Demargherita barone Felice coniugi residenti in Torino, Rosa Merletti e Tommaso Bellentini coniugi residenti in Cassano circondario di Levanto ed i coniugi Battaglier in Vigevano, *non che di qualunque altra persona che godesse dell'intestazione di altro dei palchi, od avesse interesse e ragione a della intestazione e non fosse nel presente atto nominativamente indicata*, a comparire nel termine di giorni quaranta in giudizio in via formale nanti l'eccellentissima Corte di appello di Genova per vedere rivocare la sentenza del tribunale di questa città del 23 marzo 1872 che dichiarò perento il giudizio e provvedendo sul merito della causa dichiarare nulla l'assegnazione dei palchi fatta per privata scrittura dalla cessata Direzione dei Teatri, in ogni caso previe le dichiarazioni che meglio, quelle comprese:

a) Non potere gli intestatarii dei palchi esigere l'osservanza dell'articolo 9 della deliberazione 5 luglio 1825 o quanto meno quest'articolo restringere l'obbligazione di opera in musica, con balli nelle sole stagioni di carnovale e primavera lasciando facoltativi gli spettacoli delle altre stagioni;

b) Consistere la dotazione permanente del Teatro Carlo Felice, nelle annue lire 25,525, pagate dagli assegnatarii dei palchi nei fitti dei locali e botteghe facienti parte del fabbricato di detto teatro, e nell'interesse del capitale ricavato dalla vendita del teatro da S. Agostino.

Sia in particolar modo dichiarato che il Municipio di Genova per la manutenzione ed esercizio del Teatro Carlo Felice non è obbligato a spendere annualmente una somma maggiore di quella risultante dalla predetta dotazione permanente; il tutto con la rejezione d'ogni altra avversaria domanda e la vittoria delle spese. – Avv. Emanuele Ageno.

Saranno prodotti e depositati nel termine di legge unitamente al mandato in capo del procuratore cav. Vincenzo Caviglia gli atti e documenti tutti del giudizio di prima istanza, compresa copia autentica dell'appellata sentenza rilasciata dalla segreteria del tribunale civile di questa città li 25 marzo 1872.

Onorario a rata di vacazione all'avvocato ed al procuratore. — G. Bacigalupo — S. Caviglia.

Visto: Si comunica all'ufficio del signor procuratore generale per le sue conclusioni.

Genova, 18 giugno 1872. — Il primo presidente: Enrico — Gheraldi vicecanc.

Ritenuto l'esposto nell'avanti esteso ricorso; visto l'articolo 146 del Codice di procedura civile,

L'Ufficio opina, potersi da questa Corte d'appello autorizzare la chiesta citazione per pubblici proclami, mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziarii e nel Giornale Ufficiale del Regno di tutti gl'intestatarii ad aventi interesse all'intestazione dei palchi del Teatro Carlo Felice in Genova, mandando però quanto ai signori Deferrari Tommaso e Gio. Battista - Bonfiglio Costantino - Gavotti Isabella vedova del marchese Lambadoria - Gio. Battista marchese Monticelli - Molfino avvocato Giorgio Ambrogio, che la citazione segua nei modi ordinarii, e fissando il termine di giorni quaranta per comparire.

Genova, 22 giugno 1872. — Firmato: Bornicoli.

Visto: Riferisca il signor consigliere Ansaldo.

Genova, 26 giugno 1872. — Il primo presidente: Enrico. — Liprandi vicecanc. aggiunto.

La Corte:

Intesa la relazione in camera di consiglio; in conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero,

Autorizza la chiesta citazione per pubblici proclami, mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari e nel giornale ufficiale del Regno, di tutti gli intestatari ed aventi interesse nell'intestazione dei palchi del teatro Carlo Felice in Genova.

E manda però quanto alli Tommaso Deferrari e Giambattista Deferrari, Costantino Bonfiglio, Isabella Gavotti vedova del marchese Lambadoria, marchese Gio. Battista Monticelli, avvocato Giorgio Ambrogio Molfino citarsi gli stessi nei modi ordinari, fissando per comparire il termine di giorni quaranta.

Genova, 28 giugno 1872.

Enrico, primo presidente — Liprandi, vicecancelliere aggiunto.

L'anno mille ottocento settantatrè, ed alli quindici gennaio in Genova,

Alla richiesta dell'illustrissimo signor Sindaco della città di Genova, barone commendatore avvocato Francesco Andrea Podestà residente in Genova, il quale agli effetti del presente atto elegge domicilio in questa città presso e nello stadio del signor procuratore capo cavaliere Vincenzo Caviglia,

Io sottoscritto Giovanni Battista Battilana, usciere presso l'eccellentissima Corte d'appello di Genova, ho notificato per tutti gli effetti che di diritto ai signori Giovanni Battista Balduino e per esso al sindaco del di lui fallimento signor Costantino Bonfiglio, Isabella Gavotti vedova del marchese Lambadoria tanto a nome proprio, che come amministratrice del marchese Francesco, marchese Giovanni Battista Monticelli, ed avvocato Giorgio Ambrogio Molfino, tutti residenti in Genova, non che ai signori principe Giulio Centurione, e marchesi Vittorio e Giuseppe figli, marchesi Serra Domenico, Giovanni e Giacomo, Durazzo marchese Marcello fu marchese Giacomo Filippo, Spinola marchesa Teresa vedova del marchese Durazzo Marcello, Staglieno marchese Marcello, Brignole Sale marchesa Maria in Deferrari, marchese Raffaele duca di Galliera, signori Sartorio Giuseppe, Tillo Adele, ed Isetti Giacomo coniugi, Lertora Luigi, Danovaro conte Andrea, Rapallino Ambrogio, Piuma marchese Carlo fu Francesco, Centurione marchese Giuseppe, Orsini avv. Tito, Ghiglione Tommaso, Scialliero Enrico, Costa Cristoforo, Peirano Ludovico, Carpineto ingegnere Tommaso, Grimaldi marchese Luigi, Derchi Adele vedova Borsotto Tommaso, quale amministratrice de' suoi figli minori Ludovico, Maria, Aurelia ed Edoardo, Delcaretto Di Ballestrino marchese Luigi, Gatti Domenico fu Giuseppe, Patrone cav. Lazzaro, Pallavicini marchese Stefano Ludovico, Gavotti marchese Antonio, Bianchi Giuseppe fu Francesco, Spinola marchese Francesco Gaetano fu marchese Giacomo, Fieschi marchesa Tommasina figlia del fu Ghiglini Giuseppe, Negrotto Cambiaso marchese cavaliere Giovanni Battista fu Lazzaro, Erba Carlo, Oneto Francesco, Beuf Luigi, Fabiani Francesco Antonio e Giuseppe fratelli, ed ora i signori Tommaso e Giovanni Battista Deferrari, Figoli Giuseppe, Rossi Antonio, Leonini fratelli, Massa Giovanni, e Cataldi avv. Giuseppe, ed ora Scialliero Enrico fu Angelo, Gropallo marchese Luigi e Gaetano fratelli, Balbi Senarega Francesco, Queirolo Giuseppe e per esso Ghiglino Giuseppe, Carpineto Giacomo, Balduino Giovanni Battista e per esso Bonfiglio Costantino nella sua qualità di sindaco al di lui fallimento, Brignole marchese Benedetto di Nicolò erede della fu marchesa Balbi Francisca, di lui madre, Raggio marchesa Paola ed Alfonsina sorelle di Filippo, la prima moglie di Giambattista Mameli, Dapino Giacomo, Samengo Antonio, Vola Maddalena vedova di Francesco Piccardo tanto a nome proprio che come legale amministratrice dei suoi figli minori Benedetto, Giuseppe, ed Annetta fratelli e sorella Piccardo, Pareto marchese Gaetano, Parodi Enrichetta e Musso Domenico coniugi, Pallavicini marchese Nicolò Ignazio fu Rodolfo, Cataldi barone Giuliano fu Alessandro, Cabella Anna vedova di Gamba Giuseppe, Linda e Cesare Gamba, Millo Giacomo fu Gaetano, Rossi Raffaele fu Antonio, e Scoonio Paolo fu Ambrogio quali consulenti della medesima signora Cabella Anna vedova Gamba, Ferrari Cesare di Angelo, Deagostini Giacomo, Lagorio Luigi ed ora Deferrari Bartolomeo cambiavalute, Lambadoria marchese Leone, Gavotti Isabella vedova del marchese Lambadoria tanto a nome proprio che quale amministratrice del minore Lambadoria marchese Francesco, Sauli marchesa Elisa e Pallavicini marchese Francesco coniugi, Pallavicini marchese Camillo, Pareto marchese Enrico, ed Ernesto, Solari Angelo, Cattaneo marchese Gio. Battista e Tommaso fratelli, e Giuseppe, Verdura Antonio, Negrone marchese Giuseppe Francesco, Negrone marchese Brancaleone, Ravina Jacobita Francesca ora Danovaro conte Andrea, Damari marchese Domenico, Degola Luigi fu Bartolomeo, De Mari marchese Nicolò, Casanova Giuseppe fu Francesco, Spinola Gian Francesco, Spinola marchese Giacomo Filippo, Luigi fratelli di detto Gian Francesco, Monticelli marchese Gian Luca e Gio. Battista fratelli ed ora il solo Gio. Battista marchese Monticelli, Doria marchese Giorgio, Aicardi baronessa Francisca Maria Arcangela e Demargherita barone Felice coniugi, Cambiaso marchese Gio. Battista, Oneto Giacomo, Pittaluga Gio. Battista e Giovanni fratelli, Lanata Sebastiano, Parodi Bartolomeo fu Giuseppe, Collegio Convitto Nazionale di Genova quale erede questi di Assereto Antonio, Barabino Francesco fu Antonio, Cucchi Chiara e Niantelli avvocato Giuseppe coniugi, eredi questi di Musso Montebruno Vincenzo, Gaetano, Luigi fratelli, Moscheni Giuseppe fu Bartolomeo, Roggeri barone Giovanni, De Agostini Giacomo ed Enrichetta moglie a Ghiglino Edoardo, Brown Stuarda vedova Gibs di Timoteo, Ronco, Emilio, Edoardo, Enrico, e Riccardo fratelli ed ora avv. Celesia Domenico fu Paolo banchiere, Morino Domenico fu Luigi, Figoli Carlo fu Francesco, Muralt Rodolfo, Rocca Giuseppe fu Giovanni, Spigno Alberto, Spinola marchese Luigi fu Andrea, Dufour Carlo Luigi e Maurizio fratelli, questi tutore dei minori Lorenzo, Gustavo, Alessio, e Clarice fratelli e sorella Dufour fu Lorenzo, Fontana Agostino fu Francesco, Gardella Clotilde fu Ignazio e Ferraro Quinti coniugi, Profumo Pietro rappresentato dal signor Samengo Antonio, Canepa Giuseppe fu Antonio, Molfino avv. Giorgio Ambrogio fu Matteo, Centurini avvocato Luigi, Americo Enrico fu Domenico, Costa Andrea, Passano Carlo Giuseppe fu Gio. Battista, Ghiglione Giuseppe, Scoonio Paolo, Vinelli Domenico di Sebastiano, Patrone Gio. Battista fu Stefano, Ghiglino Giuseppe, Bavastro eredi del fu Nicolò, cioè: Bavastro Gio. Battista e Roseta moglie a Battaglier Antonio, Bavastro Adelaide moglie di Pellegrini Cesare, Sivori Maria vedova di Bavastro Nicolò, quale amministratrice dei suoi figli minori Luigia, Nicolino, Annetta, ed Amalia Bavastro, Oneto Chantal Pelose Giovanna madre ed amministratrice di Giacomo, Nicoletta, Giuseppina e Luigia suoi figli minori, Gavotti marchese Ludovico, Spinola marchese Lorenzo, De Agostini Gio. Battista, Raggio Edilio, Accame Gio. Battista, Lambadoria Domenico, Marco, Pallavicino, marchesa Teresa e Durazzo Marcello coniugi, Ballestrino Luigi, Gropallo marchesa Serra fu Costantino vedova del marchese Adorno Agostino tanto a nome proprio che nella sua qualità di madre ed amministratrice dei beni della minore marchesa Adorno Violantina, Adorno marchesa Carolina e marchese Durazzo Marcello del vivente marchese Bendinelli coniugi, Balduino Giuseppe, Leonino Nicolò, Serra marchese Orso, Massa Elena ed Enrico Scialliero coniugi, Gorgoglione Marina fu Francesco, Bozzi Domenico fu Domenico, Valle Giuseppe di Domenico, Bettini Teresa Agostina ed Elena Luigi coniugi, Montebruno Luigi, e Leonino David; tutti residenti in Genova meno il marchese Gropallo Gaetano residente in Nervi, la Maddalena Vola vedova Piccardo residente a Prà, la baronessa Aicardi Francisca Maria Arcangela e Demargherita barone Felice coniugi residenti in Torino, ed i coniugi Battaglier in Vigevano, tutti intestatarii ed aventi interesse nella intestazione dei palchi del teatro Carlo Felice in Genova, nonchè a qualunque altra persona che godesse della intestazione di altro di detti palchi, od avesse interesse o ragione a detta intestazione e non fosse nel presente atto nominativamente indicato:

1° Il ricorso sporto dal richiedente alla prefata Corte eccellentissima d'appello per ottenere decreto permissivo di citazione per pubblici proclami di tutti i suddetti intestatarii;

2° Le conclusioni conformi dell'ufficio della procura generale in data 22 giugno 1872;

3° E finalmente il decreto della prefata Corte eccellentissima in data ventotte detto mese che permette la detta citazione.

Ed alla medesima richiesta ed in virtù di detto decreto, io detto usciere gli ho tutti citati in via di reiterazione a comparire nanti l'eccellentissima Corte di appello di Genova in giudizio formale nel termine di giorni quaranta per ivi sentir rivocare la sentenza resa fra le dette parti dal tribunale civile di Genova, il ventitrè marzo mille ottocento settantadue e sentir accogliere le conclusioni prese dal richiedente e tenorizzate in suddetto ricorso d'appello.

Copia del presente atto avente in capo trascritto il ricorso conclusioni e decreto summenzionati ho dato e lasciato separatamente ai signori Bonfiglio Costantino in detta sua qualità, Gavotti Isabella, Monticelli Gio. Battista, e Molfino Giorgio Ambrogio, parlando quanto al detto marchese Gio. Battista Monticelli nel domicilio da esso elotto presso e nello studio del suo procuratore in prima instanza signor causidico Edoardo Garibaldo con detto domiciliatario;

Quanto alla signora marchesa Isabella Gavotti vedova Lambadoria parlando pure nel domicilio da essa eletto presso e nello studio del suo procuratore in prima instanza signor causidico Gio. Paganetto, con esso signor causidico domiciliatario;

Quanto al signor Costantino Bonfiglio parlando nel domicilio per esso eletto presso e nello ufficio del di lui procuratore in prima instanza signor causidico Gerolamo Graziani, con detto signor causidico Graziani domiciliatario;

E quanto al signor avvocato Giorgio Ambrogio Molfino parlando nella sua residenza, posta piazza San Bernardo, con una signora che si disse essere Maddalena Maggio od al suo servizio per non averlo trovato in persona;

E quanto a tutti gli altri gli ho citati e notificati mediante inserzione del presente atto, decreto, ricorso, e conclusioni sopra indicate nella gazzetta degli annunzi giudiziarii di questa città, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, il tutto eseguito in senso dell'articolo cento quarantaquattro del vigente Codice di procedura civile. — Firmato: G. B. Battilana usciere.

Per copia conforme.

751 Gio. Battista Battilana usciere.

ESTRATTO

836

dagli atti che si conservano nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Palermo.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Palermo, sezione promiscua, nel giorno 16 dicembre 1872 emise la seguente deliberazione:

"Ordina che l'Amministrazione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia o a chiunque spetti, di procedere alla divisione dei certificati di rendita, uno del 21 maggio 1862, di num. 6690, di lire 485, col numero di posizione 1950, a favore Simoncini Gaetano fu Salvatore, col godimento primo luglio 1862 in poi; e l'altro del 30 giugno 1865, di n. 31282, di lire 30 annuali, di num. 11095 del registro di posizione, a favore del detto Simoncini Gaetano fu Salvatore, col godimento primo luglio 1865 in poi, formandone cinque di lire 100 cadauno, intestandoli separatamente, cioè: al signor Francescopaolo Simoncini del fu Salvatore lire 100; alla signora Stefania Simoncini del fu Salvatore lire 100; alla signora Elisabetta Simoncini fu Salvatore lire 100; alla signora Rosalia Simoncini del fu Salvatore lire 100; ed alla signora Margherita Simoncini in Iacannova del fu Salvatore lire 100.

"Ordina altresì che dalla detta Amministrazione del Gran Libro delle rimanenti lire 15 ne faccia un certificato al portatore da consegnarsi liberamente senz'alcuna eccezione al signor Francescopaolo Simoncini."

Per copia conforme al suo originale

Pietro Avella proc. legale.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

La Corte Reale d'appello di Firenze, sezione civile delle ferie,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare in cartelle di rendita al portatore il certificato numero 47009, rendita di lire quattrocento, Debito Pubblico del Regno d'Italia cinque per cento, già intestato a favore di Martin Giovanna Sofia del vivente Isacco, domiciliata in Ginevra (Svizzera), ed oggi per successione testamentaria e successiva divisione, pervenuto nella esclusiva proprietà della ricorrente Anna Aimée detta Nancy Martin, abitante a Malagnon, comune di Eaux-Vives (Cantone di Ginevra) ed a consegnare le cartelle medesime alla detta ricorrente, od a chi per essa si presenti munito di opportuno mandato.

Così pronunziato il dì 11 ottobre 1872.

845

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

La Corte Reale d'appello di Firenze, sezione civile delle ferie,

Riconosce la legittimità del titolo a possedere a parti eguali la rendita di lire trecento dieci, consolidato cinque per cento del Regno d'Italia, iscritto dalla Direzione di Milano il 3 febbraio 1869 a favore di Mutach Adele vedova De Tavel, col numero 56324; nelle persone di Adele, Ida, e Natalia De Tavel mogli rispettive di Alberto De Muralt, di Rodolfo de Wurstemberger, e di Amadeo De Muralt; e quindi autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico italiano a tramutare, senza alcuna di lei responsabilità, in titoli al portatore la rendita suddetta, ed a consegnare le cartelle ad esse nella qualità di eredi intestate della predetta Adele Mutach o al loro legittimo mandatario.

Così pronunziato il dì 23 ottobre 1872.

847

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

La Corte Reale di appello di Firenze, sezione civile,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare il certificato nominativo di rendita consolidata italiana cinque per cento, di lire italiane cinquanta, segnato di numero 87, in data di Torino 14 ottobre 1862, intestato a Magnin Fenny figlia maggiore, in dieci certificati di rendita simile al portatore di lire italiane cinque ciascuno, ed a consegnarli al legittimo rappresentante di Duvillard Carlo, Duvillard Augusta ne' Bory Giulio, e Duvillard Maria ne' Carrard Edoardo che ne sono proprietarii, per essere stati eredi legittimi per tre noni di Magnin Fenny intestataria del medesimo, morta a Losanna nel 17 febbraio 1872, e per essere divenuti cessionarii degli altri sei noni in ordine all'atto privato del 5 aprile 1872 depositato presso il notaro Marco Magnin, residente a Coppet, distretto di Nyon, Cantone di Vaud (Svizzera), stipulato dagli altri sei eredi legittimi Vuitel Adele, Cecilia, Sofia, Fanny e Carlo, e Bonnard Susanna, coi tre nominati Duvillard; esonerando la Direzione Generale da ogni responsabilità eseguito che abbia quanto sopra.

Così pronunziato il due gennaio 1873.

844

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

La Corte Reale d'appello di Firenze, sezione civile,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare il certificato nominativo di rendita consolidata cinque per cento, di numero 56172, rilasciato dalla Direzione di Milano nel 29 gennaio 1869, intestato a L'Hardy Maria vedova di Edoardo di Sandoz Rosières, in altro certificato nominativo di egual rendita a favore di Anna Maria del fu David Samuele Edoardo di Sandoz Rosières moglie di Alessio Lardy per essere stata coerede *ab intestato* ed assegnataria di detto certificato di rendita in forza di contratto stipulato fra le figlie ed uniche eredi di detta intestataria, in Neuchâtel nel 23 marzo 1872, ed a consegnare il detto nuovo certificato insieme ai semestri di rendita scaduti e non pagati alla nominata Anna Maria Di Sandoz Rosières nei Lardy, o suo legittimo rappresentante, esonerando la Direzione Generale del Debito Pubblico da ogni responsabilità eseguito che abbia quanto sopra.

Così pronunziato li 12 novembre 1872.

848

DELIBERAZIONE.

836

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Messina,

Deliberando nella camera del consiglio in conformità alla scritta requisitoria del Regio procuratore di cui ritiene i motivi, dichiara che gli unici e soli eredi del fu Salvatore Trifiletti sono i di lui figli Michele e Giuseppe, e quindi ordina che dalla Direzione della Cassa dei depositi e prestiti del Regno d'Italia la somma ivi esistente di conto del defunto Trifiletti Salvatore sia ai medesimi liberamente pagata.

Così deliberato il giorno 6 luglio 1872 dai signori cav. Tito Mascitelli presidente, Antonino Rizzotti e Tommaso Teraldo giudici.

Firmati: Mascitelli — Letterio Grasso cancelliere.

Rilasciata all'avvocato signor Francesco Faranda, oggi in Messina li 2 agosto 1872.

Per il cancelliere
Letterio Morganti
vicecanc.

SUCCESSIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile di Torino in data delli 11 scorso novembre si dichiarò accertata in Mandrile Stefano la qualità di erede mediato della propria moglie Felicita Vaudetto, e si dichiarò perciò lecito al medesimo di esigere la parte a questa spettante sul deposito di lire 999 27 fatto dal comune di Castiglione Torinese colla polizza numero 2354, 31 maggio 1867.

Torino, li 20 gennaio 1873.

875 Vaudetto Sebastiano.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Vallo della Lucania con deliberazione del 19 agosto 1872 ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico italiano d'intestare in parti uguali a favore dei signori Giovanni Alate fu Carmine ed a Maria e Giuseppa di Marco fu Paolo la rendita annua di lire trentaquattro iscritta a favore del defunto Alate Carmine fu Angelo, vincolata per cambio militare e contenuta nel certificato numero 63628, per annue lire 30, ed assegno provvisorio per l'annualità di lire 4, num. 21217, entrambi della soppressa Direzione di Napoli.

647

INTENDENZA DI FINANZA -- PROVINCIA DI PIACENZA

AVVISO D'ASTA (305) per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n° 3036, e 15 agosto 1867, n° 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimerid. del giorno di sabato 8 marzo 1873, in una sala di questa Intendenza, alla presenza dell'intendente sottoscritto o di un suo delegato, e coll'intervento di un membro della Commissione provinciale di sorveglianza, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente dei beni infradescritti, rimasti invenduti al precedente incanto tenutosi il giorno di mercoledì 22 gennaio 1873 sottoindicato.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete, e separatamente per ciascun lotto.

2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere scritta in carta da bollo da lire una.

3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nei modi determinati dal capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella gazzetta ufficiale della provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatta la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. — Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo uguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le offerte eguali saranno imbussolate, e quella che verrà estratta per la prima si avrà per la sola efficace.

5. Si procederà all'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo d'incanto.

6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella col. 10ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario, o ripartite fra gli aggiudicatari, in proporzione del prezzo d'aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

I lotti d'un valore minore di L. 8000 essendo esenti dall'obbligo d'inserzione suddetta, gli acquisitori dei medesimi non avranno il carico della relativa spesa.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle ore 4 del pomeriggio nell'ufficio della segreteria dell'Intendenza di finanza.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZE. — Si procederà a termini degli art. 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE		PREZZO d'incanto	DEPOSITO		PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili	Precedente ultimo incanto
					in misura legale	in antica misura locale		per cauzione delle offerte	per le spese e tasse		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					E. A. C.	Pert. Tav.					
1	1071	Borgonovo e Sarmato	Opera parrocchiale della cattedrale di Piacenza	Proprietà d'Agazzino, composta di due distinti corpi di terreno coltivi con casa civile e fabbricato colonico.	71 16 43	933 21	L. 122134 44	L. 12213 44	L. 4500 »	L. 1987 40	22 genn. 1873 (Avv. n. 303)

685 Piacenza, 3 febbraio 1873.

L'Intendente: G. GASTALDI.

Citazione per pubblici proclami.

Ai signori presidente e giudici del tribunale civile di Termini Imerese.

L'illustrissimo signor Regio intendente di finanza della provincia di Palermo ivi domiciliato, e per elezione in questa nell'ufficio del procuratore legale sottoscritto che il rappresenta, espone d'aver ottenuto sentenza da questo tribunale ad 11 settembre 1871, pubblicata li 14 detto mese e registrata alli 23 detto al n. 941 da Torino,

Contro:

Salvo Antonio fu Liborio, Alessandro Niccolò fu Vitale, Centanni Filippo fu Antonino, Savio sac. Angelo fu Rosolino, Solito Giacomo fu Angelo, Liberto Francesco fu Luciano, D'Amico Luigi fu Francesco, Tripi Giuseppe fu Luigi, Falcone Salvatore fu Giuseppe, princ. di S. Elia, oggi Spadaro Silvestre di Domenico gabelloto, Bova Leonardo di Vincenzo, Gulino Rosa fu Calogero, Muciotta Giuseppe fu Andrea, Blondolillo Giuseppe fu Paolo, ditta Rosolino fu Ignazio, Alessandro Maria fu Rosolino, Rinchiuso Damiano fu Leonardo, Di Carlo Salvatore fu Domenico, Lo Faso Giuseppe fu Filippo, Centanni Giuseppe fu Rosolino, Alessandro Matteo di Giuseppe, Rinchiuso Damiano fu Leonardo, di Piazza Calogero fu Gioacchino, Michele Calogero fu Andrea, Sciacca Vitale fu Francesco, Bianda Damiano fu Niccolò, Blondolillo Luigi fu Giuseppe, Petta Carlo fu Andrea, Minuto Antonino quale rappresentante il principe di Sant'Elia, Genovese Damiano rappresentante il detto principe di Sant'Elia, Antonino Filippo, Elisabetta, e Rosolia Guccione, e Giuseppa Lo Cicero in Guccione, vedova del fu Benedetto Guccione, tanto nel nome proprio, che quale tutrice di altri figli minori procreati col detto defunto coniuge signor Benedetto Guccione, e tutti quali figli ed eredi dello stesso Leoni Vincenzo di Arcangelo, Marsalone Liborio fu Giuseppe, Maria Grazia Alessandra vedova di Gaetano Drago qual madre e tutrice dei suoi figli minori procreati col detto defunto coniuge Leoni Gioacchino fu Antonino, Gioja Agostino fu Francesco, Leoni Antonino di Gioacchino, Scaccia Agostino fu Antonino, Genovese Guglielmo rappresentante il detto principe di Sant'Elia, Esposito Gregorio, Blondolillo Luigi, Campiere Giuseppe fu Ciro, Caravella Salvatore di Antonino, Marreale Vincenzo fu Pietro, Cardarella Michele di Luciano, Blondolillo Luigi fu Giuseppe, Micele Pietro fu Rosario, Micele Pietro fu Francesco, e Todaro Ciro fu Paolino, tutti domiciliati in Alia e contumaci, meno del principe di Sant'Elia, di Damiane e Guglielmo Genovese, e di Salvatore Spadaro, domiciliati il primo in Palermo, e gli altri in Alia, rappresentati dal procuratore legale signor Vincenzo Salvo.

E contro il signor Lucio Mastre Giovanni Pasca conte di Almerita, domiciliato e residente in Palermo, convenuto rappresentato dal procuratore legale suddetto sig. Vincenzo Salvo, colla quale pronunziando nella contumacia di taluni dei suddetti convenuti prescriveva " che i " periti agrimensori di Termini signori " Catalano Stefano, Cusumano Biagio e " Formosa Niccolò, prestate pria il giu" ramento di rito innanti il pretore di " Alia che all'uopo delegavasi, accedano " nella trazzera regia che dal punto no" minato Sette Frati (Alia) conduce alla " comune di Girgenti, e sino allo stra" dale detto Timpa d'Orsola, territorio " di Alia, ed ivi tenuti presenti i rilievi, " e le deduzioni delle parti, se ne fac" ciano, osservino e riferiscano: 1° Se la " suddetta trazzera trovasi della sua le" gale larghezza mercè usurpazioni con" sumate dai finitimi proprietari occu" pata, e nell'affermativa indicare per " ciascheduno proprietario la quantità di " terra usurpata, apponendo tratto per " tratto segni provvisori indicanti i punti " nei quali la trazzera suddetta deve " novamente venire reintegrata. 2° Per" venuti nel punto dove la trazzera in " esame interseca le terre del principe " di Sant'Elia, verificare se la stessa pria " traversava le terre di Giacomo Solito, " e nell'affermativa indicare il punto per " donde nelle terre del detto signor So" lito dovrebbe il tratto di trazzera re" stituirsi, apponendovi segni provvisori. " Del complesso di tutte le operazioni " distenderanno dettagliato processo ver" bale che nel termine di un mese dal " dì della prestazione del giuramento " depositeranno nella cancelleria di que" sto tribunale per le ulteriori provvi" denze di giustizia: le spese all'esito. "

Che nelle debite forme notificata la sentenza a tutte le parti, non che ai periti suddetti, dopo passata in cosa giudicata e prestato il giuramento i periti innanzi la pretura di Alia, presenti taluni dei convenuti, destinarono il giorno 13 maggio 1872 per accedere sul luogo in quistione, ed infatti ivi recatisi incominciarono le operazioni peritali a seconda l'incarico ricevuto dal tribunale;

Che nel 1° giugno detto anno, compilando l'ultimo verbale, i periti ritenendo la non presentazione dei chiesti necessari documenti alle parti interessate dimandati, ad unanimità deliberarono di sottoporre all'alto intendimento di questo tribunale quanto appresso;

" 1° Che la trazzera controversa dal " punto della catena abolita denominata " di Sette Prati sino ad incontrare la " via che da Alia conduce in Castro" nuovo, traversa l'ex-feudo Terzo Sot" tano, di proprietà del signor Lucio " Mastro Giovanni Pasca conte d'Almerita, nella lunghezza di metri 310, e " che trovandosi per usurpazione di " data antica diminuita la sua legale " lunghezza di metri 37 e 342 diecimil" lesimi, giusta il decreto 24 maggio 1811 " senza numero, fatte sulla faccia dei " luoghi tutte le osservazioni e misure " relative all'adempimento dell'affidatoci " incarico, non che l'apposizione dei se" gni provvisori indicanti la quantità di " terreno a restituire ai termini della " sentenza sopra citata e trascritta. Fatte " a tavolino le debite calcolazioni è ri" sultato che la quantità di terreno da " restituirsi in queste tratto ammonta " ad are 51 e centiare 6;

" 2° Che l'anzidetta trazzera dal punto " dove finisce il primo tratto teste de" scritto (via Alia-Castronuovo) sino alla " Timpa d'Orsola v'ha un andamento " mistilineo; trovasi seriamente ristretta " dalla sua legale lunghezza per usur" pazioni avveratesi in epoca antica, e " servo di limite divisorio a tutte le te" nute che vi confinano;

" 3° Ed in ultimo che a causa della " data antica delle commesse usurpa" zioni, non che della coltura dei cereali, " a cui sono destinate quasi tutte le te" nute in questione, essendo sparite le " traccie indicanti le fatte usurpazioni, " e rimasto unico elemento qual è quello " del piano di campagna, che attesa la " posizione dei luoghi, sarebbe poco si" curo per potersi giudicare in che pro" porzioni, relativamente a larghezza, " siasi consumata la usurpazione dei pro" prietari frontisti. In base alle superiori " premesse considerando che per potersi " procedere alla reintegra della trazzera " controversa esattamente per quant'è " possibile senza ledere gli interessi dei " privati, e fa sì che ciascuno restituisca " ciò che ha usurpato, bisogna misurarsi " le tenute frontiste e così essere al caso " di fare un paragone tra la quantità ef" fettivamente possessa, e quella che si " ha diritto di possedere in virtù del titolo " enfiteutico. Si propone che il tribunale, " qualora lo creda, provveda che dai con" venuti si presentino i titoli enfiteutici " comprovanti le quantità di terreno che " ciascuno ha dritto di possedere, e nella " negativa di questo provvedimento in" vocato come mezzo al fine, stabilirsi " le norme che ci debbono guidare nella " reintegra in quistione. "

Tale perizia veniva depositata nella cancelleria di questo tribunale il giorno 6 giugno 1872, dandosene conoscenza all'infrascritto procuratore il 7 dello stesso mese.

Ritenuto l'anzidetto;

Attesochè i periti colle norme stabilite dal tribunale e tenendo presente la primitiva relazione amministrativa eseguita dal perito Vincenzo Martino incaricato dal sindaco di Alia, nonchè la pianta topografica dallo stesso compilata avean di tanto a poter continuare e portar a compimento l'incarico ricevuto;

Ritenuto ogni altro mezzo di dritto e di fatto, l'intendente chiede che piaccia al tribunale:

1° Ordinare che i periti ai termini di legge tenendo presenti i detti due documenti e tutt'altro che all'uopo si potranno presentare accedano nuovamente sul luogo in questione ed adempiano quanto fu stabilito nella sentenza di sopra emanata senza più indugio, ed in subordinato qualora si voglia dare ascolto alle osservazioni dei periti sottomesse al tribunale e come sopra descritte, ordinare che i convenuti in un ristretto termine ben viste al tribunale presentino i titoli enfiteutici comprovanti la loro quantità di terreno che ciascuno avrebbe dritto a possedere, ordinando sempre di restituire al primiero stato la trazzera in discorso e condannare chi di diritto alle spese del giudizio, ordinando che la sentenza da emettersi si esegua provvisoriamente stante l'urgenza come per legge.

E siccome il numero dei suddetti convenuti è esorbitante, la cui citazione nei modi ordinarii riuscirebbe difficile verificandosi il caso previsto dall'art. 146 del Codice di procedura civile; ricorre al tribunale perchè voglia autorizzare la citazione per pubblici proclami di tutti gli individui sopra accennati, meno di quei rappresentati dal procuratore legale signor Vincenzo Salvo, onde comparire innanzi questo tribunale nel termine fissato dalla legge, ed in linea sommaria per rispondere alla dimanda del ricorrente e di sopra trascritta, pel giorno ventisei marzo vegnente 1873.

Termini, 30 dicembre 1872.

GIOVANNI COMPARATO.

Il Pubblico Ministero, visto l'art. 146 procedura civile, richiede che si faccia dritto alla dimanda. — Termini 31 dicembre 1872. — Firmato: Corleo.

Il tribunale civile di Termini Imerese riunito in Camera di Consiglio.

Vista la dimanda del signor intendente di finanza colla quale chiede l'autorizzazione onde citare per pubblici proclami i signori Salvo Antonio e consorti;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, uniformemente alla stessa, autorizza la citazione per pubblici proclami alle parti contumaci mediante inserzione nel Giornale di Sicilia, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, meno delle parti rappresentate dal procuratore legale signor Vincenzo Salvo, al quale sarà notificata la citazione nei modi ordinarii. Così deliberato in Camera di Consiglio dai signori avvocati Salvatore Mondini, presidente; Stefano La Rocca, e Giovambattista Barbera, giudici.

Oggi li 15 gennaro 1873 — Firmati nell'originale: Mondini — La Rocca — Barbera — Ausiello — N. 24, ai 18 gennaro 1873, R. 3, vol. 16, f. 27. Tassa lire 1 20, Torino.

Carta lire 3 60, dritto lire 3, trascrizione cent. 15, totale lire 6 75.

Per copia conforme che si rilascia al procuratore legale sig. Giovanni Comparato nell'interesse del signor intendente di finanza. — Oggi li 22 gennaro 1873: Salvatore Ausiello. — Rep. 147 — N. 154 del registro — Dritto della copia lire 8 60 — N. 91. A 22 gennaro 1873, R. 3, vol. 16, f. 31. Tassa a credito lire 1 20. Il ricevitore Torino.

Il 24 gennaro 1873.

Spedita da me procuratore legale

690 GIOVANNI COMPARATO.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Sulla richiesta dei signori Diego Galioto fu Gaetano - Elisabetta Galioto vedova di Giuseppe Tagliavia - Marianna Galioto moglie di Giuseppe Messina - Pietro Galioto fu Gaetano - Pietro e Mattea Licata e Morana figli della fu Caterina Galioto loro madre, e costei figlia della fu Eleonora Morana,

Il tribunale civile di Palermo in data 30 ottobre 1872 ha reso la seguente deliberazione:

" Ordina che il certificato di rendita di annue lire settanta di numero 40706, e di registro di posizione numero 16219, datato a Palermo 29 gennaro 1868, col godimento del primo stesso mese ed anno in atto intestato a favore della signora Morana Eleonora fu Antonino vedova di Galeoto Gaetano, domiciliata in Palermo, sia dal direttore del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, o da chiunque spetti tramutato in rendita al latore per dividersi fra i coeredi. "

Da servire per inserirsi nel giornale *Gazzetta Ufficiale* in Roma.

Palermo, il 5 febbraro 1873.

Il procuratore legale
677 SALVATORE SCIALABBA.

DELIBERAZIONE. 608

(1ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Avellino certifica che il sullodato tribunale con sua deliberazione del sedici novembre mille ottocento settantadue dispose quanto appresso:

" Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice sig. Cosentini ordina, che la Direzione del Debito Pubblico operi il tramutamento della rendita iscritta ad Agnese Avallone fu Domenico sotto il numero 14313, e numero 6278 del registro di posizione, nell'annua somma di lire venti al cinque per cento al nome degli eredi della stessa che sono Anielle Maddalena ed Antonia Vallone od Avallone fu Domenico, e Sabato Vallone fu Sabato domiciliati in Visciano, e per la quota di lire cinque ad ognuno. "

Rilasciato dalla cancelleria oggi primo di febbraio mille ottocento settantatrè a richiesta del procuratore signor Vincenzo Pilla.

Il cancelliere del tribunale
GIUSEPPE COTTICELLI.

DELIBERAZIONE. 636

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Taranto con deliberazione del giorno sette ottobre 1872, ha ordinato alla Cassa dei depositi e prestiti residente a Firenze, di pagare la somma di lire 3100, cioè ad Alessandro, Andrea e Maria Rosaria ed Antonia Terrusi lire 516 66 per ciascuno, e liberamente colle rispettive rate d'interesse; lire 516 66, poi ai minori Francesco, Michelangelo, Giovanni, Chiara, Fedele e Maria Vincenza Terrusi sotto l'amministrazione della loro madre Vita Maria Descrivo; ed altrettante lire 516 66 a Francesco ed Anna Rosa Cuscito sotto la direzione del loro padre Consiglio Cuscito, e col vincolo del reimpiego per dette due rispettive somme, e pagarsi ad essa Descrivo e Cuscito libere le relative rate d'interesse.

Taranto, 6 febbraio 1873.

RAFFAELE GRECO proc.

ESTRATTO DI SENTENZA. 629

(1ª *pubblicazione*)

Si denuncia per l'effetto del disposto dagli articoli 23 e 25 Codice civile che Quaquarelli Annunziata in Guidetti, e Quaquarelli Maria vedova Nicoli di Persiceto, provincia di Bologna, ammesse al patrocinio gratuito con decreto 2 decembre 1868 della Commissione presso il tribunale civile della predetta città, rappresentate dal sottoscritto procuratore, hanno riportato sentenza dal tribunale civile di Bologna colla quale viene stabilita l'assenza di Facci Battista del fu Andrea di Castel Franco dell'Emilia a far tempo dall'anno 1799, con ordine che a termini di legge sia la detta sentenza pubblicata ed inserita nelli Giornali ufficiali.

Quale sentenza resa in contraddittorio di Facci don Giuseppe e Barbera del fu Domenico è stata pronunziata nel giorno 10 gennaio 1873, registrata in Bologna il 12 detto mese ed anno, vol. 38, n. 114, fog. 199, e rilasciata in ispedizione autentica nel 18 gennaio suddetto dal vicecancelliere G. Valentini.

Che è quanto ecc.

ANTIGONO SARTI proc.

ESTRATTO

dai registri di cancelleria della Corte di appello di Napoli.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia,

La prima sezione civile della Corte di appello di Napoli ha reso il seguente decreto in camera di consiglio:

Sulla domanda di adozione avanzata dal signor Pasquale Palladino, nativo di Acerra, ivi domiciliato, anni 72 compiti, figlio dei furono Gioacchino e Maria Montesarchio, proprietario, vedovo di Giovanna Castaldo in persona del projetto Alfonso Cordone, di anni 18 compiti, segnato con marco lettera S, numero 56, celibe, proprietario, domiciliato col detto signor Pasquale Palladino, come dal verbale di consenso da essi personalmente prestato, e dal signor Michele Caruso nella qualità di procuratore speciale del Regio stabilimento dell'Annunziata di Napoli innanzi al signor commendatore Mirabelli 1° presidente di questa Corte di appello di Napoli nel 30 novembre 1872;

Noi commendatore Giuseppe Mirabelli senatore del Regno 1° presidente della Corte di appello di Napoli;

Visto il decreto reso in camera di consiglio dalla prima sezione civile di questa Corte di appello nel 4 scorso dicembre col quale venne disposto di assumersi da noi le opportune informazioni a norma della legge;

Assunte delle informazioni, ordiniamo di comunicarsi gli atti al P. M. e resta delegato il consigliere signor De Tillo per farne rapporto alla Corte in camera di consiglio nella udienza del 24 corrente mese inteso il Pubblico Ministero. Napoli 13 del 1873. — Firmato: Mirabelli;

Sulla domanda di adozione avanzata dal signor Pasquale Palladino nativo di Acerra, ivi domiciliato, di anni 72 compiti, figlio dei furono Gioacchino e Maria Montesarchio, proprietario, vedovo di Giovanna Castaldo in persona del projetto Alfonso Cordone, di anni 18 compiti, segnato con marco lettera S, numero 56, celibe, proprietario, domiciliato in Acerra col detto signor Pasquale Palladino come dal verbale di consenso da essi personalmente prestato e dal signor Michele Caruso nella qualità di procuratore speciale del Regio stabilimento dell'Annunziata di Napoli innanzi al signor commendatore Mirabelli 1° presidente di questa Corte di appello di Napoli nel 30 novembre 1872. Fatto il rapporto orale dal consigliere delegato cav. de Tillo;

Sulle uniformi orali conclusioni date in camera di consiglio dal sostituto procuratore generale del Re cav. Buonocore,

La Corte pronunziando in camera di consiglio dichiara di farsi luogo all'adozione chiesta dal nominato signor Pasquale Palladino in persona del detto projetto Alfonso Cordone.

Ordina che una copia del presente decreto sia affissa nella sala di questa Corte, altra in quella del tribunale civile di qui, altra in quella del tribunale civile di Terra di Lavoro, altra nello stabilimento di A. G. P. di Napoli ed altra nel Municipio del dom.° dell'adottante e dell'adottato e sarà inserito nel giornale degli annunzii giudiziarii di Napoli, di Terra di Lavoro e nel Giornale Ufficiale del Regno d'Italia.

Così pronunziato in camera di consiglio nella prima sezione civile della Corte di appello di Napoli in Castel Capuano nella udienza del 24 gennaio 1873 dai signori consiglieri Perrone cav. Giuseppe funzionante da presidente, Valentini cav. Vincenzo, de Tillo cav. Michelangelo, Winspeare cav. Giacomo e Collenza cav. Pietro. — Firmato G. Perrone, Alfonso Molinaro vicecancelliere aggiunto — Quietanza numero 2559 Atti civ. a' 31 del 1873, lire 6 — Parascandolo — Specifica in totale lire 15 e 70 — Per copia autentica rilasciata al signor avvocato Antonio Nistico il 31 del 1873 — Pel cancelliere E. Parascandolo vicecancelliere aggiunto — Quietanza n. 2560 a' 31 del 1873, lire 3 70 — Parascandolo.

Copia — L'anno 1873, il giorno quattro febbraio in Napoli, Acerra e Santamaria Capua Vetere,

Ad istanza del signor Pasquale Palladino, proprietario, domiciliato in Acerra,

Io Giuseppe Zurlo usciere presso la Corte di Appello di Napoli, ivi residente,

Dichiaro di aver affisso il sopra trascritto e qui alligato decreto di adozione della prima sezione della Corte di appello di Napoli nel 24 gennaio 1873, fatto in camera di consiglio della suddetta prima sezione e di detta Corte:

1° Nella sala di questa Corte; 2° Nella sala del tribunale civile di Napoli; 3° Nella sala del tribunale civile di Terra di Lavoro; 4° Nello stabilimento di A. G. P. di Napoli; 5° Nel Municipio di Acerra, ed il detto decreto sarà inserito nel Giornale Ufficiale di Napoli, in quello di Santa Maria Capua Vetere e del Regno d'Italia in Roma. Il tutto come trovasi decretato. Di tutto ciò ne ho disteso il presente processo verbale che copie del quale dopo di averle collazionate e sottoscritte sono state affisse come sopra ai sensi di legge.

641 GIUSEPPE ZURLO usciere.

TRAMUTAMENTO DI CERTIFICATO DI RENDITA.

(1ª *pubblicazione*)

Con decreto 6 corrente mese il tribunale civile di Saluzzo dichiarò accertata nei signori geometra Giuseppe e damigella Teresa germani Signorile la qualità di unici eredi del causidico Gherardo Signorile fu Gio. Francesco loro fratello, e autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare il certificato numero 122441, della rendita di lire 200, intestato al predetto Gherardo Signorile in una cartella al portatore, consolidato 5 per cento, da consegnarsi al predetto geometra Giuseppe Signorile fu Gio. Francesco, residente in questa città.

Saluzzo, 8 febbraio 1873.

674 AVV. V. ISASCA proc. capo.

DELIBERAZIONE. 630

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, in quarta sezione, con deliberazione resa in camera di consiglio nel dì ventisette gennaio mille ottocento settantatrè, ha dichiarato aperta la successione intestata della fu Caterina Manna a favore dei di costei figli ed eredi Francesco e Luigia Mottola, ordinando alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, che del certificato di rendita nominativa della defunta Caterina Manna fu Francesco al numero 19023, e numero 6951 del registro di posizione, di annue lire venti, rilasci due certificati ognuno per annue lire dieci, l'uno in testa al signor Francesco Mottola, e l'altro alla signora Luigia Mottola.

Si diffida quindi chiunque potesse per avventura avervi diritto, e ciò nel termine di legge; il che non praticandosi, rimarranno diffinitivamente attribuite ai suddetti Francesco e Luigia Mottola le rate sopra indicate.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Chiavari con sentenza otto febbraio 1873 sulle instanze di Morchio Rosa fu Luigi, moglie ad Antonio Raggio fu Sebastiano, tanto a nome proprio che quale madre e legale amministratrice delle persone e beni di Sebastiano e Cesare figli minori di lei e del predetto Antonio Raggio, domiciliata e residente in Chiavari, rappresentata dal suo procuratore causidico Angelo Pedevilla, dichiarò l'assenza del predetto Antonio Raggio rispettivo loro marito e padre, nato e già domiciliato e residente in Chiavari.

Chiavari, 8 febbraio 1873.

682 A. PEDEVILLA caus.

ESTRATTO 614

della deliberazione dei 27 gennaio 1873 della seconda sezione del tribunale civile di Napoli.

(1ª *pubblicazione*)

Ordina alla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia che dei tre certificati, il primo sotto il num. 142702 e di posizione 72882, della rendita lire tremila seicentottanta, il secondo sotto il num. 160408 e di posizione 94335, della rendita di lire millecottocentodieci, ed il terzo sotto il num. 160536 e di posizione 94683, della rendita di lire millequattrocentotrenta, intestati tutti al defunto de Grossi Antonio fu Francesco, formi due certificati, l'uno dell'annua rendita di lire quattromilaottocentocinquanta da intestarsi alla signora Maddalena de Grossi fu Antonio nubile, e l'altro di annue lire duemila settanta da intestarsi a favore della signora Mariantonia Manzo di Andrea vedova, domiciliata in Napoli

LUIGI DENTICE proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

La Corte Reale d'appello di Firenze, sezione civile,

Dichiara che Giovanni David Alberto, Rodolfo Emanuele Enrico, Corrado Giorgio e Carlo Teodoro Monsson, come figli ed unici eredi di Giovanni Emanuele Enrico Monsson morto in Zurigo nel 25 decembre 1860, sono comproprietarii per una terza parte della rendita di lire quattrocento e cuponi non riscossi del consolidato cinque per cento del Regno d'Italia, in corrispondenza al certificato di numero 56299, rilasciato dalla Direzione di Milano nel 31 gennaio 1869 a favore di Monsson Maria Albertina Margherita moglie di Guglielmo Pasteur, Monsson Giovanni Emanuele Enrico e Monsson Giuseppe Rodolfo Alberto, e quindi autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare coerentemente alla richiesta degli interessati e senza alcuna di lei responsabilità, la rendita stessa in titoli al portatore, per eseguirne la consegna ai ricorrenti o loro legittimo incaricato secondo le respettive quote; ed in quanto ciò non sia possibile per alcuni tra gli interessati, ad eseguire quello che prescrive in proposito l'articolo 91 del regolamento dell'8 ottobre 1870, numero 5942.

Così deliberato li 31 decembre 1872.

343

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Dietro domanda presentata al tribunale civile e correzionale di Napoli dal signor Antonino Galluppi, procuratore e vicario generale de' signori Errichetta, Elena, Isabella e Luisa Tranfo fu Fabrizio, Fabrizio ed Antonio Tranfo fu Gaetano, Giuseppe ed Antonio Tranfo di Pietro, Fabrizio e Giuseppe Tranfo fu Girolamo, non che dalla signora Rosa Tranfo fu Fabrizio, tutti assistiti dal sottoscritto procuratore legale, affine il certificato di rendita iscritta rinvenuto nella successione della defunta signora Errichetta de Attellis fu Francesco, di annue lire trecentottanta (380), numero centocinquantamila quattrocento settantacinque (150475), si fosse a tutti essi signori Tranfo intestato; e quindi tramutato in cartelle al portatore, consegnandosi al succennato signor Galluppi; la giustizia del prelodato tribunale in seconda sezione, con deliberazione del ventinove (29) gennaio mille ottocento settantatrè (1873) (registrata in cancelleria con marca da bollo di lira 1 20 annullata) ha ordinato che la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno avesse tramutata la succennata rendita della signora Errichetta de Attellis in testa a tutti li sopraindicati signori Tranfo; e quindi tramutandola in cartelle al portatore le avesse consegnate al signor Antonino Galluppi.

Napoli, 8 febbraio 1873.

678 ANGELO ANTONIO PALUMBO proc.

ESTRATTO DI SENTENZA. 631

(1ª *pubblicazione*)

Per gli effetti degli articoli 89 e 96 del regolamento del Debito Pubblico approvato col R. decreto 8 ottobre 1870, num. 5942, si rende noto che il tribunale civile e correzionale di Milano con sentenza 29 gennaio 1872 ha deciso ed ordinato quanto segue:

1° Non avere esistito, nato o concepito all'epoca della pubblicazione della legge 5 dicembre 1861, num. . . ., alcun altro chiamato oltre l'attore marchese Giacomo Visconti alla successione feudale nelle ragioni di credito verso il Demanio, rappresentate dalle due cartelle dell'I. R. Monte L. V. in data 8 gennaio 1848, numeri 100539-100541, intestate la prima per la rendita di fiorini 31 pari ad it. lire 80 37, la seconda per la rendita di fiorini 32 20 pari ad it. lire 83 32 allora defunto marchese Antonio Visconti Ajmi per la retrodazione del diritto feudale di dogana in Brignano, a seconda il compenso accordato come sopra per la retrodazione del diritto feudale dell'imbottato in Brignano, a risultanza dell'originaria investitura feudale 26 marzo 1870, ed all'istromento 18 settembre 1782, a rogito Tarantola.

2° Essere perciò consolidata la piena ed assoluta proprietà di due terze parti degli accennati titoli di rendita di fiorini 31 e di fiorini 32 20 al marchese Antonio Visconti Ajmi, quale investito delle relative ragioni feudali e poscia per titolo ereditario nella sua figlia ed erede marchesa Antonietta Visconti Ajmi maritata Sauli, e la proprietà dell'altra terza parte di detti titoli di rendita nell'attore marchese Giacomo Visconti, quale esclusivo chiamato nella successione feudale menzionata.

3° Doversi quindi ritenere esso attore marchese Giacomo Visconti e la convenuta marchesa Antonietta Visconti Ajmi esclusivi proprietari nelle proporzioni di cui al capo II° della domanda dei menzionati titoli di rendita al num. 100539 e 100541 per la rendita di fiorini 31 e fiorini 32 20 emessi dal cessato I. R. Monte Lombardo in data 8 gennaio 1848.

4° Doversi quindi dai sopra specificati titoli o da quelli che fossero eventualmente surrogati, totalmente depennare il vincolo di feudalità, di cui sono affetti, impartito corrispondente ordine alla Direzione del Debito Pubblico.

Spese compensate.

ESTRATTO DI DECRETO. 683

(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile in Como con decreto sedici gennaio 1873, n. 30. Ric.

Ha dichiarato:

Constare che gli eredi del fu Antonio Rossi, deceduto nel giorno 25 giugno 1866 in Menaggio, sono la vedova Luigia Locatelli, ed i figli Giuseppa maritata a Francesco Mella, Giovanni, Maddalena maritata ad Achille Landi, Silvia maritata a Cesare Marcionni, Luigia maritata a Sebastiano Plancher, ed Adele minorenne rappresentata dalla stessa di lei madre Luigia Locatelli, e che la predetta Locatelli Luigia è l'unica erede della defunta Ernestina Rossi decessa nel 28 aprile 1863 in istato nubile, e che oltre i predetti eredi chiamati nei testamenti predetti non vi sono altri eredi necessari ai quali la legge riservi una quota ereditaria, e che i testamenti succennati sono gli ultimi conditi.

E doversi quindi restituire a Luigia Locatelli in proprio e quale legale rappresentante la minore Adele, e quale procuratrice degli altri figli maggiori, Giuseppa, Giovanni, Maddalena, Silvia e Luigia Rossi, il deposito costituito dai titoli al portatore num. 95,1481 — 91,1067 — 31,838 — 31836 — 31841 dell'annua rendita in totale di lire 180, e del valore nominale di lire 3600 come dalla polizza della Cassa dei depositi e prestiti in Milano 10 aprile 1865, n. 1569.

Como, dal R. tribunale civile e correzionale li 16 gennaio 1873.

Il presidente GAMBINI.
RESTELLI cancelliere.

DELIBERAZIONE. 470

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, seconda sezione, con deliberazione del 20 gennaio 1873 nel ritenere Filippo Sirabella fu Michelangelo unico erede testato di Sirabella Gaetano fu Filippo ha ordinato alla Direzione del Debito Pubblico italiano che l'annua rendita di lire 805 risultante dal certificato num. 46868 in testa di detto Gaetano Sirabella, sia intestata a Carrascon Beniamino fu Salvatore, cessionario del suddetto Filippo Sirabella.

ANTONIO COLLINI.

AVVISO PER TRAMUTAMENTO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con suo decreto 10 gennaio 1873 dichiarò che il certificato sul Debito Pubblico, consolidato cinque per cento, numero 25544, della rendita di lire 110, intestato a Ferrero Caterina figlia nubile del fu Martino, domiciliata a Torino, spetta in forza di successione legittima alle Teresa e Giuseppa sorelle Ferrero fu Martino, di lei germane: e conseguentemente autorizzò l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare il detto certificato in iscrizioni di corrispondente rendita al portatore, da rimettersi alle stesse suddette eredi o a chi legalmente le rappresenti, dichiarando l'Amministrazione stessa sufficientemente scaricata e liberata, mediante ricevuta delle eredi medesime sorelle Ferrero o di chi per esse.

374 AVV. ATTILIO BEGEY.

ESTRATTO DI SENTENZA. 555

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Bari con sentenza del dì 24 gennaio prossimo passato ha deliberato che la rendita inscritta sul Debito Pubblico del Regno d'Italia cinque per cento in testa della defunta Giulia Chiaia di Vincenzo, di annue lire 1215, num. 43097 e n. 7177 del registro di posizione, Firenze 10 novembre 1871, venga trasmutata ed invertita in cartelle al portatore e rilasciata ai conjugi Vincenzo Chiaia e Luisa Marzolla e loro figli, Giuseppe, Carlo, Vittorio e Margherita Chiaia, non che Tommaso Centaro eredi legittimi della defunta.

DOMENICO D'ALOIA proc.

SUNTO DI DOMANDA. 702

Di conformità al decreto del Ministro Guardasigilli, dato a Roma il 16 novembre 1872, si rende di pubblica ragione che il signor Giuseppe Sangregorio di Melegnano ha domandata facoltà di aggiungere al proprio il cognome Galli, e ciò in esecuzione di quanto sta scritto nel testamento del fu suo zio sig. Carlo Giuseppe Galli, che lo ebbe ad istituire erede.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile di Milano ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare in testa ai minori Fabio, Jole, Oreste ed Emma Canale nella proporzione però di un solo quarto e nella qualità di eredi del defunto Gaetano Canale loro padre, il certificato 16 marzo 1862, num. 1892, della rendita di lire 220, consolidato, nonchè l'assegno provvisorio di pari data dell'annua rendita di lire 1 23, intestati oggi l'uno e l'altro al Canonicato di S. Giuseppe nell'ex-Collegiata di Carate.

Milano, 15 gennaio 1873.

703 CAROLINA PORRO madre.

1ª PUBBLICAZIONE.

In esecuzione e per gli effetti dell'articolo 111 del regolamento approvato col Real decreto degli 8 ottobre 1870, numero 5953, si notifica che sulla istanza di Sacco Antonino tutore dei minori Di Bartolo Gioachino, ed Antonino del fu Giuseppe da Contessa, il tribunale civile e correzionale di Palermo con decreto del 28 ottobre 1871 ha ordinato, che fosse convertita in acquisto di rendita sul Gran Libro in favore dei minori Di Bartolo Gioachino, ed Antonino del fu Giuseppe da Contessa, rappresentati dal detto loro tutore Sacco Antonino, la somma delle lire tremila e trenta, depositata nella Cassa dei Depositi e Prestiti a favore degli eredi del fu Giuseppe Di Bartolo giusta il certificato di deposito del 10 luglio 1871, numero 5064, unitamente agli interessi sopra detta somma maturati sino al giorno del disbanco.

Palermo . . . .

663 NICOLÒ ALONZO proc. legale.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del 15 gennaio 1873 il tribunale civile di Napoli ha ordinato alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia, che l'annua rendita complessiva di lire 1610, risultante dai certificati, numeri: 29962, in testa di Paturzo Pietro, Nicola, Giulia, Amalia, Adelaide, Maria, e Cristina, fu Tobia, minori sotto l'amministrazione di Paturzo Salvatore loro tutore - 29960, 29961, e 79591, in testa di Paturzo Nicola, Pietro, Rosalia, Giulia, Amalia, Adelaide, Cristina, e Maria, fu Tobia, minori sotto la tutela di Salvadore Paturzo, vincolati come denaro pupillare - 29963, e 79592, in testa dei coniugi Paturzo Rosalia fu Tobia, e Paturzo Luigi fu Gaetano; Paturzo Nicola, Pietro, Giulia, Adelaide, Cristina, Maria, Amalia, fu Tobia, minori sotto l'amministrazione di Paturzo Salvatore loro tutore, vincolati come dotali e pupillari - 78254, e 148759, in testa di Paturzo Giulia fu Tobia, sotto l'amministrazione di Agnello Maresca suo marito, vincolati come dotali - 78253, e 148760, in testa di Paturzo Rosalia fu Tobia, sotto l'amministrazione di Luigi Paturzo suo marito, vincolati come dotali - 83543, in testa di Paturzo Nicola, Pietro, Cristina, Adelaide, Maria, fu Tobia, minori sotto l'amministrazione di Salvadore Paturzo loro tutore - 149682, in testa di Paturzo Nicola fu Tobia, domiciliato in Napoli - 150833, in testa di Paturzo Pietro, Adelaide, Maria, fu Fabio, minori sotto l'amministrazione di Salvadore Paturzo loro tutore - 17478, in testa di Paturzo Pietro fu Tobia, minore sotto la tutela di Paturzo Salvatore, sia invece intestata: Per lire 325 a Paturzo Nicola fu Tobia, libere di ogni vincolo. Per lire 375 a Paturzo Pietro fu Tobia, minore emancipato sotto la curatela del fratello Nicola. Per lire 205 a Paturzo Rosalia fu Tobia, vincolate per dote, e sotto l'amministrazione del marito Paturzo Luigi fu Gaetano. Per lire 235 a Paturzo Giulia fu Tobia, vincolate per dote, sotto l'amministrazione del marito Agnello Maresca fu Angelo. Per lire 235 a Paturzo Adelaide fu Tobia, sotto l'amministrazione di Trombetta Francesco di Luigi, di lei marito, vincolate come dotali. Per lire 236 a Paturzo Maria fu Tobia, moglie di Castellano Ermenegildo di Raffaele, col vincolo dotale.

Per estratto conforme,

706 GIUSEPPE CASTELLANO proc.

DELIBERAZIONE. 720

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, seconda sezione, con deliberazione 3 febbraio 1873 nel ritenere unici eredi intestati di Rodriquez Angelo fu Francesco il di costui figlio Roberto maggiore ed il conjuge superstite Orsola Attalini fu Nicola ha ordinato alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico italiano che della rendita complessiva di lire 185 annue risultante dai certificati, il primo di lire 140, num. 162214 e l'altro di lire 45, num. 162820 in testa di Rodriquez Angelo fu Francesco sia intestata per lire 45 ad Orsola Attalini fu Nicola e lire 140 a Roberto Rodriquez fu Angelo.

ANTONIO COLLINI

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI NAPOLI

AVVISO D'ASTA

per incanto in seguito ad offerta del ventesimo.

Si fa di pubblica ragione a' termini dell'art. 99 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, che essendo stata presentata in tempo utile la diminuzione del ventesimo sui prezzi di calcolo ai quali fu incanto del 27 gennaio 1873 risultò deliberato l'appalto descritto negli avvisi d'asta del 3 detto mese di gennaio pei lavori di ordinaria manutenzione durante il triennio 1873, 1874 e 1875

Nelle fortificazioni ed edifici militari dipendenti dalla 2ª sezione la quale comprende la parte della Città di Napoli attualmente suddivisa nelle sezioni amministrative dette di Chiaia e S. Ferdinando, meno il Castelnuovo e fabbricati adiacenti; più il Poligono dei Bagnoli: per la somma complessiva del triennio in lire 73200, ripartita in annue lire 24400 (ventiquattromila quattrocento),

per cui dedotti li ribassi d'incanto di lire 25 06 per cento e del ventesimo successivamente offerto, residuasi il suo importare a lire 52,120 23.

Si procederà perciò presso l'ufficio della Direzione suddetta, largo Plebiscito, palazzo Salerno, ultimo piano, al reincanto di tale appalto col mezzo dei partiti suggellati, alle ore 1 pom. del giorno 3 marzo 1873, sulla base dei sovra indicati prezzi e ribassi per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suddetto dalle ore 9 ant. alle ore 3 pom.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno:

a) Produrre un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'Autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

b) Presentare un attestato di persona dell'arte confermato dal direttore del Genio militare di Napoli il quale sia di data non anteriore di sei mesi ed assicuri che l'aspirante ha dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti di appalto di opere pubbliche o private;

c) Fare presso la Direzione suddetta ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti o delle tesorerie dello Stato un deposito di lire 7320 in contanti od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno esser fatti dalle ore 9 ant. alle ore 12 meridiane del giorno 3 marzo suindicato.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'Arma od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato in Napoli, addì 11 febbraro 1873.

Per la Direzione
742 *Il Segretario*: T. BUCCI.

COMMISSARIATO GENERALE
del Secondo Dipartimento Marittimo

AVVISO DI REINCANTO.

A termine dell'articolo 99 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1869, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, si fa di pubblica ragione che essendo stato presentato in tempo utile il ribasso del ventesimo sui prezzi cui venne in incanto del dì 14 gennaio ultimo scorso deliberato l'appalto per la impresa in questo dipartimento della riduzione in ferro nuovo di tonnellate 350 di ferraccio vecchio (ghisa bianca in pani fuori uso) e tonnellate 90 di ferro usato, esistente nel Regio arsenale di Napoli e cantiere di Castellammare, per la somma presuntiva di L. 68450, di cui nell'avviso di deliberamento del dì 16 anzidetto mese di gennaio, qual prezzo diminuito de' ribassi d'incanto e del ventesimo offerto rimane residuato a lire 63,070 18.

Si procederà quindi simultaneamente presso gli uffici del Ministero della marina in Roma e presso quelli di Commissariati Generali de' tre dipartimenti marittimi al reincanto di tale appalto, col mezzo delle schede segrete, alle ore 12 meridiane del giorno 4 del p. v. marzo, sulla base dei sovraindicati prezzi e ribassi per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e miglior offerente.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso i succennati uffizi dalle ore 10 ant. alle 3 pom.

Gli aspiranti alla impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare la somma di L. 6845 presso uno dei quartiermastri dei tre dipartimenti marittimi o in una delle Casse dello Stato, e farne risultare lo adempimento, da seguirsi tale deposito in contanti o in tante cartelle del Debito Pubblico dello Stato al corso di Borsa. Ed allorchè la impresa sarà definitivamente deliberata, una tale somma si verserà nella Cassa de' depositi e prestiti, e vi rimarrà fino a che la impresa medesima non abbia il suo pieno ed esatto adempimento.

Per le spese del contratto si depositeranno L. 300, oltre quelle per la tassa di registro.

Napoli, 10 febbraio 1873.

Il Sottocommissario ai Contratti
717 CARLO TOMASUOLO.

INTENDENZA DI FINANZA IN VICENZA

Avviso d'asta

Per l'erezione d'uno stabilimento ad uso di bagni presso le Regie Fonti di Recoaro.

La Ditta rappresentata dagli Eredi Ponziano Antoniani, cui vennero dalla Regia Amministrazione appaltate le Regie Fonti di Recoaro, adempiendo in parte a quanto le fu ingiunto coll'art. 11 dei capitoli d'onere 17 maggio 1870, ha presentato il progetto per l'erezione colà d'uno Stabilimento ad uso di bagni, compilato dal cav. A. Negrin ingegnere architetto, il quale, riveduto dall'ufficio centrale del Genio civile, ed approvato dal Consiglio Superiore del Ministero dei Lavori Pubblici, deve aver esecuzione.

In seguito pertanto ad autorizzazione impartita con dispaccio n. 10205-805 del 25 gennaio ultimo scorso della Direzione Generale del demanio e tasse, e per la somma preventiva di lire 260,000; nel giorno 8 marzo venturo alle ore 12 meridiane sarà tenuta presso questa Intendenza, in concorso del rappresentante la suddetta Ditta Antoniani, l'asta per deliberare al miglior offerente l'esecuzione di tale lavoro sotto tutte le condizioni portate dai capitoli generali e speciali d'appalto stabiliti, e che potranno esser ispezionati, in un ai relativi tipi, presso l'Economato di questa Intendenza, e colle seguenti avvertenze:

1. L'asta sarà tenuta secondo le prescrizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato, e col metodo dell'estinzione delle candele;

2. I lavori compresi nell'appalto, ed appositamente descritti nei capitoli speciali, s'intendo appaltati a misura, ossia da liquidarsi in base alla effettiva quantità di esecuzione, ed a prezzi unitari, e risulterà deliberatario quegli che offrirà il maggior ribasso percentuale sui prezzi medesimi;

3. Tutti i lavori saranno eseguiti sotto la sorveglianza della R. Amministrazione, ma per esclusivo conto, interesse e responsabilità della suddetta impresa Antoniani, giusta i relativi capitoli d'onere, in guisa che sarà soltanto dalla impresa medesima che si potrà ripetere, da chi di diritto, il pagamento del prezzo ed ogni altra ragione derivante dal contratto che verrà stipulato col maggior offerente;

4. L'ammontare della cauzione provvisoria da depositarsi per adire all'asta sarà di lire 10,000 (diecimila) in viglietti di Banca, od in cartelle di rendita al valor di Borsa dell'ultima Gazzetta del Regno, per cui l'aspirante dovrà presentare la quitanza della tesoreria presso la quale sarà stato verificato il deposito;

5. Il deposito fatto dal deliberatario sarà trattenuto ai riguardi della stipulazione del contratto, e sarà disposta la restituzione immediata a tutti gli altri concorrenti;

6. Quindici giorni dopo la delibera, cioè alle ore 12 meridiane del giorno 24 marzo venturo, spireranno i fatali; e qualora entro questo termine non sieno state presentate offerte di miglioria nella misura stabilita dal regolamento generale di contabilità, il deliberatario dovrà entro giorni dieci dalla relativa partecipazione, prestarsi alla stipulazione del contratto, contro prestazione della cauzione definitiva di lire 30,000 (trentamila) in viglietti di banca, od in titoli di rendita al valore di Borsa dell'ultimo listino portato dalla Gazzetta del Regno, da essere girati alla Cassa centrale dei depositi e prestiti fino al definitivo collaudo del lavoro;

7. Il lavoro dovrà essere compiuto entro tre anni dalla data della consegna, sotto le comminatorie portate dai capitoli generali e speciali d'appalto;

8. A misura dell'avanzamento delle opere saranno rilasciati dalla stazione appaltante certificati di rata per un importo di lire 10,000 (diecimila) pagabili dall'impresa rappresentata dagli Eredi Antoniani Ponziano, e l'ultima rata, che non potrà essere inferiore a lire 30,000 (trentamila) sarà pagata soltanto dopo il definitivo atto di collaudo dell'intero Stabilimento;

9. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'asta ed al contratto stanno a carico del deliberatario.

Vicenza, 4 febbraio 1873.

686 *L'Intendente*: PORTA.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA
Via de' Lucchesi, 4.